DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1984

concernente un aiuto che il governo olandese progetta di accordare a favore di taluni investimenti da realizzare da una società petrolifera nella sua raffineria di Borsele

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(84/417/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato alle parti interessate di presentare le loro osservazioni,

I

considerando che la legge olandese 29 giugno 1978 sull'incentivazione e sull'orientamento degli investimenti (Wet Investeringsrekening — WIR) (1) ha istituito, all'articolo 6, « un premio supplementare per grandi progetti » destinato ai progetti di investimento di valore superiore a 30 milioni di fiorini olandese ; che l'ammontare del premio dipende dal numero di posti di lavoro creati e può raggiungere il 4 % del valore dell'investimento di cui trattasi ;

considerando che, in sede di esame della legge olandese allo stato di progetto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, la Commissione aveva rilevato che esso costituiva un regime generale di aiuti in quanto in tale legge non venivano fissati obiettivi settoriali o regionali ; che, essendo tale regime applicabile a tutti gli investimenti, senza distinzione di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiare di una deroga a sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato CEE ; che, mancando tali specificazioni, la Commissione non era in grado di valutare gli effetti del regime suddetto sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, né, quindi, di accettarne la compatibilità con il mercato comune ;

considerando che, per quanto concerne tali regimi generali di aiuti, è politica costante della Commissione accettarli, purché ricorra una della due condizioni, cioè che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione, oppure, qualora ciò sia impossibile, i più importanti casi singoli di applicazione ;

considerando che, conformemente a tale posizione generale, la Commissione ha chiesto che le singole applicazioni del « premio supplementare per grandi progetti », tenuto conto dell'importanza degli investimenti in questione, le venissero comunicate tutte in via preventiva e in tempo utile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, nel corso delle discussioni con le autorità olandesi, la Commissione ha fatto rilevare che avrebbe valutato singolarmente ciascuna applicazione in base ai loro meriti e tenuto conto dei principi postulati dagli articoli 92 e seguenti o sviluppati nella pratica attuazione di tali disposizioni ; che il governo olandese non può affatto dedurre che la Commissione si sia espressa favorevolmente nei riguardi del sistema di « premi supplementari » in quanto essa ha richiesto la procedura di comunicazione preventiva e sistematica ;

considerando che il governo olandesa ha ottemperato alla richiesta della Commissione inserendo la suddetta procedura di comunicazione preventiva all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo V della citata legge del 29 giugno 1978 ;

II

considerando che, conformemente alla suddetta procedura, con telescritto del 24 agosto 1983, il governo olandese ha informato la Commissione della propria intenzione di applicare l'aiuto previsto a norma del regime di aiuti « WIR-GPT » summenzionato a favore di investimenti da realizzare nella raffineria di Borsele ;

considerando che il piano di investimenti prevede l'installazione di un « hydrocracker » capace di produrre prodotti leggeri e frazioni pesanti nel rapporto più elevato possibile con il metodo di produzione finora utilizzato ; che il sistema « hydrocracker » è poco utilizzato in Europa ;

considerando che il costo complessivo dell'investimento è valutato a 1 000 milioni di fiorini olandesi ; che il premio GPT proposto è di 2,2 milioni di fiorini olandesi ; che la realizzazione del progetto comporterebbe la creazione di circa 80 posti di lavoro ;

III

considerando che negli ultimi anni la Commissione, in una serie di comunicazioni al Consiglio, ha attirato l'attenzione sulle difficoltà in cui si trova l'industria

(1) Staatsblad 1978, n. 368.

della raffinazione del petrolio nella Comunità in seguito alla crisi petrolifera ; che, in breve, le difficoltà sono le seguenti : la domanda totale di prodotti raffinati pesanti (olio combustibile pesante, ecc.) e di frazioni leggere (benzina, ecc.) è diminuita, con un calo maggiore per i prodotti pesanti che per le frazioni leggere ; che contemporaneamente ad una riduzione delle capacità l'industria di conseguenza ha dovuto investire in impianti per accrescere la produzione relativa di prodotti leggeri ; che, tuttavia, la differenza di prezzo tra i distillati leggeri e l'olio combustibile residuo ha fornito in genere, negli ultimi anni, un incentivo sufficiente affinché le compagnie realizzassero i necessari investimenti ;

considerando che negli ultimi anni sono state notificate alla Commissione varie proposte di aiuto per scopi identici o analoghi ; che essendo tali aiuti incompatibili con il mercato comune, soprattutto data la situazione nel settore della raffineria, tali proposte hanno formato oggetto di decisioni negative (1) ;

considerando che l'aiuto inizialmente proposto dal governo olandese è atto a pregiudicare gli scambi fra Stati membri, a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi o la sua produzione ;

considerando che, in data 6 ottobre 1983, la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei riguardi della proposto olandese ;

IV

considerando che nella risposta alle osservazioni della Commissione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE le autorità olandesi non hanno contestato l'analisi della Commissione secondo cui, data la situazione nel settore della raffineria, le decisioni che la Commissione ha preso in passato per casi analoghi e la capacità finanziaria della società in questione, l'aiuto proposto non aveva contropartita comunitaria che consentisse alla Commissione di constatare la compatibilità con le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando, tuttavia, che le autorità olandesi hanno sottolineato che la costruzione del « cracker catalitico » avrebbe attratto, nella raffineria di cui trattasi, altri investimenti negli impianti esistenti che avrebbero migliorato il livello di controllo dell'ambiente, soprattutto nel campo dell'inquinamento idrico prodotto dagli impianti attuali della raffineria ; che il costo dell'investimento era valutato a 5 milioni di fiorini olandesi ; che le autorità olandesi hanno proposto la concessione di un premio GPT di 750 000 fiorini olandesi a favore dei costi di investimento, giustificando l'intensità dell'aiuto del 15 % in quanto questo è il livello normalmente ammesso per gli aiuti a finalità ambientale conformemente al quadro comunitario su tali aiuti ;

considerando che, secondo la Commissione, la proposta in oggetto non soddisfa le condizioni giuridiche ed economiche di base previste per gli aiuti GPT, e cioè l'entità dell'investimento sovvenzionato è inferiore al limite di 30 milioni di fiorini olandesi e non è associata alla creazione di posti di lavoro ; che l'intensità dell'aiuto, il 15 % invece del 4 % come previsto dal sistema GPT, indica che la proposta non si può considerare conforme alla decisione della Commissione del 21 aprile 1978 sul GPT-WIR ; che il governo olandese non ha dimostrato, al fine di giustificare tali investimenti di protezione dell'ambiente, l'esistenza nei Paesi Bassi di nuove norme che impongano nuovi obblighi alle imprese, condizione, questa, necessaria affinché dette imprese possano beneficiare delle misure relative all'inquadramento degli aiuti a favore dell'ambiente ; che il progetto sembra essere motivato dal desiderio di dare all'impresa di cui trattasi almeno un aiuto GPT ; che esso ha l'effetto di rafforzare la posizione finanziaria dell'impresa senza che se ne possa riscontrare una contropartita che sia di interesse comunitario ;

considerando inoltre che la Commissione non può ammettere che una proposta di aiuti diversa e radicalmente nuova rispetto ad una presentata precedentemente sulla quale siano state sollevate obiezioni, e che abbia obiettivi diversi e inoltre sia giuridicamente ed economicamente incompatibile con il fondamento della proposta originaria, venga presa in esame senza che la proposta originaria sia stata formalmente ritirata o abbia formato oggetto di una decisione negativa della Commissione ; che una proposta di aiuto basata giuridicamente ed economicamente su motivi di ambiente avrebbe potuto essere presa in esame su questa base soltanto se la proposta originaria fosse stata ritirata o fosse stata oggetto di una decisione negativa ;

considerando che, nel quadro della procedura, la Commissione ha ricevuto le osservazioni dei governi belga, danese e francese secondo le quali l'aiuto inizialmente proposto non dovrebbe essere concesso ;

V

considerando che il trattato prevede che gli aiuti rispondenti ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, specificano gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non in quello del singolo beneficia-

(1) GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 38,
GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 24, e
GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 36.

rio ; che tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'esame dei regimi di aiuti regionali e settoriali e dei singoli casi d'applicazione dei regimi generali di aiuti ; che, in particolare, possono essere concesse soltanto quando la Commissione è in grado di stabilire che le deroghe contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi in esse specificati, obiettivi che le imprese beneficiarie non conseguirebbero operando in base alle sole condizioni normali di mercato ;

considerando che la concessione di una deroga, nel caso in cui non vi sia contropartita, equivarrebbe ad ammettere che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e la concorrenza falsata senza che ciò arrechi alcun beneficio per l'interesse della Comunità e a tollerare nel contempo che alcuni Stati membri traggano vantaggi ingiustificati ;

considerando che, nell'applicare i principi sopra esposti ai singoli casi di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accertare che esiste, da parte del singolo beneficiario, una contropartita consistente nel fatto che la concessione dell'aiuto è necessaria per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ; che, quando non sia possibile fornire tale dimostrazione ed in particolare quando l'investimento proposto si realizzerebbe anche senza l'aiuto, è evidente che l'aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe ma sarebbe destinato ad accrescere le risorse finanziarie dell'impresa di cui trattasi ;

considerando che, nel caso in esame, non risulta che esista tale contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando che il governo olandese non è stato in grado di fornire, né la Commissione di individuare, alcuna prova che dimostri che l'aiuto proposto soddisfa i requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), concernono gli aiuti destinati a promuovere o agevolare lo sviluppo di taluni regioni, ma che, nella fattispecie, la zona in cui si trova Borsele continua a beneficiare di una situazione socio-economica migliore rispetto a quella di altre regioni dei Paesi Bassi ; che non vi è pertanto motivo di concedere l'aiuto in questione per il fatto che esso favorisce o agevola lo sviluppo di quella regione, scopo al quale l'aiuto non era inteso ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, poiché il mercato dei prodotti di distillazione leggeri non manifesta eccedenza di capacità, caratteristica degli altri settori della raffinazione, l'investimento in oggetto verrebbe comunque effettuato grazie al gioco normale delle forze di mercato ; che l'investimento in oggetto non possiede caratteristiche tali da poterlo qualificare come progetto di interesse europeo o suscettibile di porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, per il quale sia opportuna una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1, sull'incompatibilità degli aiuti ; che, infine, per quanto concerne la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », dall'esame dell'investimento proposto risulta che esso può essere realizzato dall'impresa stessa utilizzando le proprie risorse ; che, alla luce di ciò e della situazione generale dell'industria della raffinazione per i prodotti leggeri, è evidente che l'aiuto non è necessario per promuovere lo sviluppo dell'attività economica di cui trattasi ;

considerando che, dato quanto precede, la proposta di aiuto de governo olandese non soddisfa le condizioni necessare per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I Paesi Bassi non attuano la proposta, notificata alla Commissione il 24 agosto 1983, di concedere un aiuto a favore di taluni investimenti da realizzare in una raffineria a Borsele nel quadro della normativa GPT del regime « WIR ».

Articolo 2

I Paesi Bassi informano la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni che adottano per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione